



# *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

## **REGOLAMENTO DELLE AREE SOSTA ATTREZZATE PER ROM E SINTI**

### **Articolo 1. Denominazione, localizzazione e capienza delle aree sosta**

1.1 Il Comune di Torino assicura la gestione di aree attrezzate per la sosta di Rom e Sinti la cui denominazione, localizzazione e massima capienza sono individuate come segue:

- SANGONE corso Unione Sovietica n.655  
persone 150
- GERMAGNANO via Germagnano  
persone 170
- LE ROSE via Lega n. 50  
persone 100
- STRADA AEROPORTO strada Aeroporto n. 235/25  
persone 250

L'area sosta di strada Aeroporto opererà in regime transitorio, in conseguenza della variante 100/07 del Piano Regolatore che la colloca in zona ad alto rischio di esondabilità, sino all'individuazione ed all'allestimento della nuova area sosta. In tale periodo l'Amministrazione Comunale provvederà a verificare quali degli attuali ospiti del campo di strada Aeroporto sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle aree sosta previste dal presente regolamento e che quindi potranno trasferirsi nella nuova area.

1.2 Tali contingenti potranno essere superati, in via eccezionale, per non pregiudicare l'integrità dei nuclei familiari.

1.3 Potranno, per contro, essere diminuiti per motivi igienico sanitari o di ordine pubblico.

### **Articolo 2. Commissione per la gestione delle aree sosta per Rom e Sinti**

2.1. La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti si riunisce di norma ogni quattro mesi, ovvero ogni qual volta sia ritenuta utile la sua convocazione da parte del Presidente. La Commissione è composta dai seguenti membri con diritto di voto:

- Direttore della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Comandante del Corpo di Polizia municipale, o suo delegato;
- Dirigente del Settore Stranieri e Nomadi;



# *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

Dirigente del Competente Settore del  
Corpo di Polizia Municipale;

- Responsabile in P.O. dell'Ufficio Nomadismo e Insediamenti in Emergenza del Settore Stranieri e Nomadi;
- Responsabile in P.O. del Nucleo Nomadi del Corpo di Polizia Municipale;
- Dirigenti dei Servizi Sociali delle Circoscrizioni ove sono collocate le aree sosta.

Per gli ultimi due punti, il diritto di voto è esercitato da uno dei componenti a seconda del territorio di competenza.

2.2 La Commissione può inoltre essere integrata da un rappresentante della Divisione Servizi Educativi, uno della Divisione Lavoro Orientamento e Formazione, uno del Settore Integrazione, dal Dirigente Servizi Tecnici referente della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie o suo delegato, dai rappresentanti delle aree sosta e da altri componenti, qualora il Presidente ritenga necessaria la presenza in riferimento ai temi trattati.

2.3 La Commissione adotta le decisioni di carattere gestionale delle aree medesime in attuazione delle linee indicate nel presente regolamento. Decide a maggioranza dei componenti previsti al precedente comma 1. A parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione.

2.4 La capienza massima di ciascuna piazzola sarà regolata in base ai parametri previsti dalla legge regionale di disciplina dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della necessità di garantire l'unità del nucleo familiare.

2.5 Nei casi di urgenza, il Presidente può adottare qualsiasi atto di competenza della commissione da comunicare immediatamente alla stessa ai fini della ratifica nella prima seduta utile.

## **Articolo 3 - Organizzazione e funzioni**

3.1 La gestione delle aree attrezzate per la sosta è affidata alla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Settore Stranieri e Nomadi. Le Circoscrizioni interessate partecipano alle periodiche verifiche sulla gestione delle aree.

3.2 La Polizia Municipale esercita i compiti di vigilanza sul rispetto della legge e delle norme del presente Regolamento, anche su segnalazione del Dirigente del Settore stranieri e nomadi.



## *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

In particolare provvede direttamente alla verifica del rispetto delle norme di comportamento di cui all'art. 7, nonché al controllo dei veicoli all'interno delle Aree e agli accertamenti in ordine alle condizioni di legittima presenza all'interno delle stesse, di cui agli artt. 5 e 9 del presente Regolamento, in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli aspetti di competenza.

### **Articolo 4 - Rappresentanza e partecipazione**

4.1 Al fine di favorire la corretta informazione, la partecipazione alla gestione delle aree sosta e un adeguato grado di condivisione delle scelte dell'Amministrazione inerenti alle prestazioni e agli interventi rivolti a Rom e Sinti, è istituita la figura dei rappresentanti dell'area sosta attrezzata.

4.2 I rappresentanti sono punto di riferimento per l'Amministrazione e hanno il compito di collaborare, specie con i referenti delle aree sosta, per la migliore convivenza, l'uso corretto delle attrezzature, l'organizzazione della pulizia delle parti comuni e ogni altro aspetto inerente alla gestione delle aree ed ai rapporti con il territorio.

4.3. I rappresentanti sono un numero massimo di tre per area di sosta. Essi vengono designati, con criteri che garantiscano la rappresentatività, dagli utenti concessionari nelle aree attrezzate della Città.

4.4. La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per Rom e Sinti determina le modalità di designazione dei rappresentanti.

4.5. Sono costituiti organismi di gestione per ciascun campo sosta, composti dai rappresentanti dei concessionari, da operatori delle Divisioni coinvolte e delle Circoscrizioni, dai volontari e dai Rappresentanti delle Associazioni.

4.6 Sono convocate presso ogni area assemblee autogestite periodiche dei concessionari, con cadenza almeno semestrale. Tali assemblee possono altresì essere convocate, su richiesta della Commissione di cui al precedente articolo 2, per questioni urgenti o specifiche.

### **Articolo 5. Requisiti per la concessione**

5.1 Per i cittadini italiani e comunitari il possesso di documenti di identità personale riconosciuti ed in corso di validità.

5.2 Per i cittadini stranieri il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o della fotocopia del permesso scaduto con contestuale ricevuta del rinnovo richiesto o di altro titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa.

5.3 Assenza di provvedimenti di allontanamento da altre aree sosta o transito della città.



## *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

5.4 Versamento, al momento dell'ammissione, di una somma, a titolo di cauzione, pari a tre mensilità del canone di concessione annua.

5.5 Impegno al pagamento da parte dei destinatari delle piazzole di un canone di concessione pari a Euro 6,00 al Mq. annuo rivalutabile annualmente con riferimento all'indice ISTAT .

5.6 Assenza di titolarità in capo a ciascun componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili e/o terreni idonei ad ospitare strutture abitative fisse o mobili ubicati in qualsiasi località.

5.7 Assenza, per ciascun componente il nucleo familiare, di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici.

5.8 Non possono essere titolari di concessione le persone:

a) che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;

b) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto in caso di recidiva infraquinquennale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;

c) che sono sottoposte a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposte a misure di sicurezza personale o sono state dichiarate delinquente abituale, professionale o per tendenza.

L'applicazione della pena ex articolo 444 Codice di Procedura Penale (patteggiamento), equivale, ai sensi della sussistenza dei requisiti di accesso, a sentenza di condanna.



## *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

5.9 Ciascun capofamiglia, al momento dell'ammissione all'interno dell'area attrezzata e del rinnovo della concessione è tenuto a sottoscrivere, alla presenza di almeno un membro della Commissione, formale impegno all'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento che verrà fornito in copia ed in lingua.

### **Articolo 6. Durata e rinnovo della concessione**

6.1 La concessione alla permanenza è di durata biennale, prorogabile in presenza di un percorso di integrazione condotto in collaborazione con i Servizi Sociali, per coloro che abbiano rispettato il formale impegno assunto all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente regolamento ai sensi dell'art. 5.9, riguarda le situazioni di stanzialità ed è rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 2.

6.2 Soste provvisorie sono autorizzate dal Dirigente del Settore Stranieri e Nomadi, per la durata massima di quindici giorni, non più di due volte l'anno. Sono autorizzate solo su richiesta da parte del titolare di una concessione alla permanenza biennale, nel caso di visite di parenti e conoscenti. Saranno valutati dal Dirigente del Settore Stranieri e Nomadi casi eccezionali e motivati.

### **Articolo 7. Norme di comportamento all'interno dei campi**

7.1 Il comportamento dei concessionari deve essere improntato al rispetto degli altri abitanti, nonché delle strutture e delle cose comuni.

7.2 La manutenzione ordinaria della piazzola e dell'eventuale struttura annessa è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria entro i termini disposti dagli organi di controllo. Le spese per la raccolta dei rifiuti e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'area sosta, comprese le aree verdi e le pulizie interne del campo e nell'area circostante, sono ripartite in millesimi tra tutti i nuclei concessionari.

7.3 Divieto di realizzazione di qualsiasi manufatto atto ad ospitare persone o cose, indipendentemente dalla volumetria e dai materiali utilizzati, tranne quando autorizzato.

7.4 I consumi delle utenze dovranno essere pagati dagli autorizzati/titolari di concessione della piazzola, in base ai contratti da essi direttamente stipulati.

7.5 Obbligo di estintore funzionante presso la piazzola.

7.6 Obbligo di far uso di contenitori per la raccolta di rifiuti.

7.7 Obbligo di attrezzature ed elettrodomestici a norma.

7.8 Divieto di danneggiamento delle strutture e servizi del campo.



## *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

7.9 Divieto di allacciamenti e/o derivazioni da impianti di qualsiasi natura non a norma, nonché di fare uso di fiamme libere.

7.10 Divieto di ospitare persone non preventivamente autorizzate

7.11 Divieto di depositare indiscriminatamente veicoli, funzionanti o in stato di rottamazione all'interno e/o in prossimità dell'area, nonché di introdurre all'interno dell' area veicoli sprovvisti dei documenti validi alla circolazione.

### **Articolo 8. Ulteriori obblighi del concessionario**

8.1 Il titolare della concessione è tenuto al regolare pagamento del canone per la permanenza nelle aree sosta. La morosità può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

### **Articolo 9. Revoca e/o diniego di rinnovo della concessione**

Decadono dalla concessione ovvero non possono ottenerne il rinnovo le persone che

9.1 Possedendo al momento dell'assegnazione i requisiti di cui al precedente articolo 5, ovvero per le quali non sia stato possibile accertare inizialmente tale possesso, li perdano o se ne accerti in momento successivo il mancato possesso. La revoca è disposta per la mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 5.

9.2 Si rendano responsabili di atti di violenza o intimidazione nei confronti di altri abitanti dell'area, di operatori, di volontari.

9.3 Avendo la potestà parentale omettano di vigilare sui minori e permettano il reiterato inadempimento da parte dei propri figli dell' obbligo scolastico previsto per legge.

9.4 Avviino minori o altri soggetti di cui agli artt. 670, 671 C.P. all'attività di accattonaggio.

9.5 Favoriscano l'ammassamento abusivo di rifiuti all'interno e nelle immediate vicinanze dell' area.

9.6 Omettano il pagamento nei termini previsti delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10.

9.7 Commettano le violazioni di cui al precedente art. 7, punti 3, 9, 10 e 11.

9.8 Omettano il pagamento entro i termini delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento, in caso di recidiva nel corso dell'anno.



## *Il Commissario per lo stato di emergenza nomadi in Piemonte*

Le persone decadute dalla concessione ovvero cui è stato negato il rinnovo ai sensi delle disposizioni precedenti debbono allontanarsi dal campo entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla notificazione dell'atto di decadenza o diniego di rinnovo.

Quanto sopra, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di carattere penale e/o amministrativo vigenti. Fermo restando l'allontanamento della persona decaduta dalla concessione o cui sia stato denegato il rinnovo della stessa, la Commissione di gestione può autorizzare la permanenza del nucleo familiare nell'area, purchè vi sia altro soggetto maggiorenne, individuato nel medesimo nucleo, al quale possa essere intestata la concessione a suo tempo rilasciata.

E' altresì allontanato dal campo, con le medesime modalità, chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'art. 5 punti 3 e 8 e all'art. 9 punti 2,3,4,5,6,7 e 8.

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 7, i precetti in esso contenuti, in caso di eventuale concorso apparente con norme accessorie contenute nei regolamenti ed in altre disposizioni comunali vigenti, sono da considerarsi speciali.

### **Articolo 10. Sanzioni**

10.1 La violazione delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 50,00 a 500,00 Euro; il pagamento in misura ridotta è determinato in 100,00 Euro.

10.2 Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 26 marzo 1985 mecc.8503932/17 s.m.i.